



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 28.2022

Seregno, 11 novembre 2022

CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI POS 2021 – 2022

Il **credito d'imposta sulle commissioni** per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici è un'agevolazione, istituito con il DL n.124/2019, ed è destinato agli imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali risultino nell'anno precedente ricavi e compensi inferiori ai 400.000 euro in relazione a cessione di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti di consumatori finali.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

A tal fine nella dichiarazione dei redditi si dovrà procedere alla compilazione del **quadro RU** per indicare il credito d'imposta istituito dall'articolo 22 del DL 124/2019 e, visto che trattasi di [aiuto rientrante nel regime de minimis](#), anche del **quadro RS**.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per ottenere il credito l'operatore finanziario fornitore del servizio dei terminali di pagamento POS (dunque la Banca/Nexi) dovrà inviare mensilmente una comunicazione, utilizzando il software predisposto dalla Agenzia delle Entrate, in cui devono essere evidenziati sia il numero delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento sia gli importi delle commissioni e dei costi fissi periodici addebitati dagli operatori finanziari che mettono a disposizione il Pos.

La comunicazione deve essere effettuata entro il 20 del mese successivo e il credito, maturato con cadenza mensile, potrà essere utilizzato a decorrere dal mese successivo.

La Banca/Nexi farà avere un resoconto mensile (come ad esempio nell'allegato) in cui sarà riepilogato il totale delle commissioni su cui calcolare il credito d'imposta.

Va usato il [codice tributo "6916"](#), denominato "Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo va esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

I campi "mese di riferimento" e "anno di riferimento" sono valorizzati con il mese e l'anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d'imposta, rispettivamente nei formati "00MM" e "AAAA".

L'importo del credito d'imposta è:

- del **30%** sulle commissioni a consumatori finali nel periodo **1/01/2021 – 30/06/2021**
- del **100%** sulle commissioni a consumatori finali nel periodo **1/07/2021 – 30/06/2022**
- del **30%** sulle commissioni a consumatori finali nel periodo **1/07/2022 – 31/12/2022**

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino